

COMMISSIONE XI
AGRICOLTURA E FORESTE

64.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 APRILE 1982

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FRANCO BORTOLANI

INDICE	PAG.	PAG.
		Votazione segreta:
		PRESIDENTE 489
Missione:		
PRESIDENTE	479	
Sostituzioni:		
PRESIDENTE	479	
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):		
Norme per la produzione e la commercializzazione degli agri (Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato) (3178)	480	
PRESIDENTE	480, 482, 483, 484, 487, 488, 489	
CARADONNA GIULIO	482	
DULBECCO FRANCESCO	484, 487, 489	
FABRI FABIO, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	483 484, 487, 488	
PELLIZZARI GIANMARIO	488	
PISONI FERRUCCIO, <i>Relatore</i>	480, 482, 484, 488	
SATANASSI ANGELO	481, 484	
		La seduta comincia alle 17.
		GIAN CARLO BINELLI, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente. (<i>È approvato</i>).
		Missione.
		PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Zaniboni è in missione per incarico del suo ufficio.
		Sostituzioni.
		PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 19 del regolamento, gli onorevoli Prandini e Zaniboni sono sostituiti, rispettivamente, dagli onorevoli Carlotto ed Andreoni.

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme per la produzione e la commercializzazione degli agri (Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato) (3178).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme per la produzione e la commercializzazione degli agri », già approvato dalla IX Commissione permanente del Senato nella seduta del 20 gennaio 1982.

Comunico che la I Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole sul disegno di legge.

La V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole a condizione che all'articolo 7, ultimo comma, la parola « 1981 » sia sostituita con la parola « 1982 ».

Onorevole Pisoni, intende aggiungere qualcosa a quanto ha avuto modo di dire in sede di relazione?

FERRUCCIO PISONI, *Relatore*. Nella precedente seduta la discussione del disegno di legge all'ordine del giorno ha subito una battuta d'arresto, sia per il fatto che non erano ancora pervenuti i pareri della I e della V Commissione, sia a causa di obiezioni di merito e richieste di delucidazioni avanzate dai colleghi. In considerazione di ciò, desidero aggiungere alcune considerazioni a quanto ho già esposto in sede di relazione.

Ritengo, innanzitutto, opportuno far presente che il testo a noi pervenuto dal Senato è notevolmente diverso da quello originariamente proposto all'esame dell'altro ramo del Parlamento. Fra la data di presentazione del disegno di legge, infatti, e quella della sua approvazione da parte del Senato è intervenuta una seconda sentenza della Corte di giustizia europea, che fa esplicito divieto di usare la dizione « aceto » limitatamente ad un solo prodotto, affermando testualmente: « Il termine aceto è una denominazione generica ed incompatibile con gli scopi del mercato comune e con il prin-

cipio della libera circolazione delle merci... ».

La sentenza della Corte di giustizia europea impone al nostro paese di aprire le frontiere all'importazione del prodotto degli altri paesi, che reca l'etichetta « aceto », ma è in realtà derivato da varie sostanze fermentate. Per tale ragione, al fine di proteggere la nostra tradizione alimentare e gli interessi dei consumatori, si è ritenuto opportuno prevedere che con la sola dizione « agro » siano indicati tutti quei prodotti che sono ottenuti attraverso la fermentazione di sostanze diverse dal vino, disponendo che solo nel caso in cui si tratti di agro di vino sia consentito aggiungere la dizione « aceto ».

Di fatto, operiamo già una discriminazione. La Commissione stessa indica, comunque, che noi possiamo, attraverso delle indicazioni idonee, far conoscere al consumatore che cosa si va vendendo; quindi, implicitamente, siamo al limite, ma abbiamo un'indicazione proveniente dal disposto della sentenza che ci autorizza a indicare questo prodotto come « aceto », dal momento che il consumatore, in Italia, è abituato a collegare questo termine al prodotto derivante dall'uva. Ritengo che queste, sostanzialmente, fossero le considerazioni da ribadire.

Vorrei ora fare una breve cronistoria della vicenda. Come è noto, la nostra legislazione pone il divieto di trasportare, detenere per la vendita, mettere in commercio o comunque utilizzare per uso alimentare diretto o indiretto alcole etilico nonché prodotti contenenti acido acetico non derivante dalla fermentazione acetica del vino o prodotti derivanti dalla fermentazione acetica del vino che non possono essere qualificanti « aceto ». In base a tale normativa, le competenti autorità doganali hanno sequestrato un quantitativo di prodotti provenienti dalla Germania e destinati ad essere immessi sul mercato nazionale; contro tale sequestro la ditta Gilli di Bolzano ha opposto ricorso in data 26 ottobre 1979 e la Commissione CEE ha chiesto al Governo italiano delle controdeduzioni in

ordine all'azione intrapresa dalla ditta medesima.

In data 28 novembre 1979, la Commissione CEE ha emanato un parere motivato e solo successivamente a tale data il Governo italiano ha inviato la propria risposta in merito. In seguito a ciò, il 26 giugno 1980 è stata emessa una sentenza preliminare da parte della Corte di giustizia, cui ha fatto seguito un'altra sentenza immediatamente applicativa della prima. Il Governo italiano ha fatto tutto il possibile per difendere le proprie posizioni, come emerge del resto anche dalla lettura del resoconto relativo al dibattito che si è svolto presso la Corte di giustizia e presso la Commissione. Non è stato lasciato nulla di intentato al fine di mantenere questa nostra prerogativa. Tutte le argomentazioni qui esposte sono state illustrate in quella sede con abbondanza di argomenti e la posizione italiana è stata sostenuta con tutta la forza possibile in quel momento; e in parte, siamo stati aiutati anche dalla Francia che ha lo stesso tipo di interesse. Tuttavia, nonostante lo sforzo che abbiamo compiuto, la Commissione ci ha dato torto ed ha fatto prevalere le ragioni comunitarie. Debbo dire comunque, al riguardo, che, se in linea di principio hanno ragione gli organi comunitari è anche vero che in linea di fatto, noi soccombiamo più spesso di quanto non si debba. Per altro, bisogna anche considerare che l'Europa deve essere accettata così com'è e si deve far accettare dagli altri così com'è, perché nel momento in cui noi solleviamo una serie di obiezioni ci troviamo poi a dover cedere alle obiezioni degli altri. Aggiungo anche che tra tutti siamo quelli che sono stati citati più spesso davanti alla Corte di giustizia e siamo stati più volte condannati: qualche volta, a proposito delle direttive comunitarie, siamo passati per autentici ladri di polli colti sul fatto mentre gli altri, in grande stile, hanno aggirato regolamenti e direttive.

Queste sono considerazioni che attengono al nostro giudizio e che è utile svolgere perché a noi non sembra di dover

subire anche delle imposizioni che non dobbiamo subire perché, in definitiva, ciò che ci viene chiesto rientra esattamente nello spirito e nella lettera dei trattati.

Ciò premesso, mi dichiaro disponibile ad accettare tutti gli emendamenti migliorativi che saranno presentati, perché pur essendomi sin qui battuto per l'approvazione immediata del testo (in quanto credo che la cosa costituisca nostro preminente interesse), ora mi trovo a prendere atto del parere della V Commissione bilancio, che, essendo condizionato alla sostituzione della parola « 1981 », contenuta all'ultimo comma dell'articolo 7 con « 1982 », ci obbliga a rinviare il provvedimento al Senato. Pertanto, dovendo apportare tale modifica all'articolato in esame, potremo eventualmente introdurre ulteriori miglioramenti.

ANGELO SATANASSI. Ricordo che il gruppo comunista ha chiesto stamane, così come in occasione della discussione della legge finanziaria e di altri importanti provvedimenti, maggior senso di responsabilità e maggiore fermezza da parte delle autorità di Governo in sede comunitaria. Più volte abbiamo sollecitato i nostri rappresentanti in quella sede ad una maggiore dignità e ad una maggiore attenzione nei riguardi della tutela degli interessi nazionali, pur nell'ambito di una politica comunitaria, che noi vogliamo mantenere. Da parte nostra, come parlamentari, dobbiamo fornire ai nostri rappresentanti gli strumenti e le occasioni affinché la loro presenza in sede comunitaria sia più efficace, o la più efficace possibile. Di conseguenza, se la Comunità ci risponde ingiustamente con una sentenza della Corte, noi dovremmo rispondere con atti amministrativi indubbiamente corretti, ma tali da coniugare lo interesse della Comunità e lo spirito e la lettera dell'articolo 39 del Trattato di Roma con gli interessi nazionali.

Altrimenti non saremmo mai vincitori, ma sempre sconfitti e non perverremmo alla modifica di quelle storture che la politica comunitaria ci propina giorno do-

VIII LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 APRILE 1982

po giorno. Ecco perché la questione dell'aceto è diventata fondamentale.

Preannuncio la presentazione di due emendamenti. Uno di essi all'ultimo capoverso dell'articolo 1 tende a prevedere, per l'agro di vino, l'uso del termine « aceto » scritto a grandi lettere nell'etichetta, prima della formulazione « agro di vino ». Infatti, se le sentenze comunitarie ci danno torto, non dicono però in che modo si deve indicare « agro di vino »: allora noi possiamo scrivere « aceto », perché è un prodotto italiano, e soltanto sotto questo termine, possiamo scrivere « agro di vino ».

Il secondo emendamento che preannunciamo tende ad aggiungere un articolo che recepisce quanto è emerso nel corso delle sedute precedenti. Usando la denominazione « agro di vino », non cambiamo il rapporto concorrenziale fra noi e gli altri paesi, qualunque etichetta possiamo mettere in forza di un diverso regime fiscale fra il nostro e i paesi comunitari. I nostri *partners* europei possono produrre aceto da alcool, non soggetto a tasse, per cui noi subiamo la loro concorrenza. Possiamo scrivere quello che vogliamo, anche solo aceto e non subire la concorrenza, ma non possiamo rispedire il prodotto alla frontiera. Non possiamo imporre una barriera doganale assurda, allora proponiamo che il vino e i suoi derivati, compreso l'aceto italiano, siano esenti dalla tassa di fabbricazione.

In questo caso risponderemo con le armi dei nostri *partners*, proprio per non subire una concorrenza sleale. Del resto, la politica fiscale in Italia non può essere applicata solo per ripianare i bilanci, ma può avere anche una funzione economica attiva. In questo caso avremmo minori incassi per quanto riguarda l'imposta di fabbricazione, ma contribuiremmo a rilanciare un settore importante. Pertanto, alla fine i conti tornerebbero a vantaggio dell'economia in generale e quindi della Comunità.

È chiaro che per questo articolo aggiuntivo 1-bis occorrerebbe attendere il parere della Commissione bilancio, ma a nostro avviso ne varrebbe la pena.

GIULIO CARADONNA. L'onorevole Pisoni deve darci atto che non potevamo essere a conoscenza dei dettagli di questa sentenza, la quale, a mio avviso, non è giusta. Infatti, se l'acido acetico è una cosa che si può fabbricare per sintesi, l'aceto può essere ricavato dal vino.

Un caso analogo potrebbe essere quello del vino fasullo, che si fabbrica con lo zucchero, senza avere i valori organolettici del vino vero e proprio. Ecco perché non ci siamo ben difesi dalla sentenza comunitaria. Queste distinzioni dovevano essere messe in rilievo.

Non mi sento di dare il mio voto favorevole ad un provvedimento del genere, anche se gli emendamenti preannunciati dall'onorevole Satanassi possono essere da me condivisi.

Il testo in esame così com'è formulato non consente una valida soluzione del problema. Se si intende veramente aggirare l'ostacolo, occorre farlo seriamente.

Inoltre, allo scopo di difendere il prodotto nazionale, appare opportuno abolire l'imposta di fabbricazione sull'aceto, per consentire ai nostri produttori di reggere la concorrenza. Anche lo Stato, a mio parere, finirebbe per trarre maggiori vantaggi da una tale misura, importante per reclamizzare il prodotto della agricoltura tipica italiana.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

FERRUCCIO PISONI, *Relatore*. Sono favorevole, come ho già detto, ad ogni modifica del testo in esame che vada nel senso di una migliore difesa del nostro prodotto.

In ordine alla proposta venuta dallo onorevole Satanassi, di consentire per l'agro di vino l'uso congiunto del termine « aceto », devo dire che la giudico ridondante, perché sarebbe sciocco immaginare che i produttori di aceto tralascino la possibilità di differenziare e qualificare il proprio prodotto. Prevedere espressamente l'obbligo di apporre sull'etichetta la

dizione « aceto », potrebbe, d'altro canto, determinare problemi di conflitto con la sentenza della Corte di giustizia europea. Ciò nonostante, se i colleghi insisteranno sull'opportunità di prescrivere l'obbligo dell'uso congiunto del termine aceto per il prodotto agro di vino, non mi esprimerò in senso contrario.

Circa l'opportunità che la parola aceto figuri sull'etichetta a caratteri più marcati rispetto alle parole agro di vino, ritengo che una tale misura possa essere più propriamente introdotta attraverso disposizioni regolamentari: introdurla nella legge sarebbe poco appropriato e inelegante.

Per quanto riguarda la proposta di esenzione dalla tassa di fabbricazione, a parte il fatto che una modifica di tal genere richiederebbe il parere della Commissione bilancio, ritengo che quanto previsto dal secondo e dal terzo comma dell'articolo 9 consenta già un'efficace tutela del prodotto nazionale attraverso l'uso della leva fiscale, che il Ministero delle finanze, di concerto con i Ministeri della agricoltura e dell'industria, avrà tutto lo interesse di utilizzare per facilitarne la concorrenzialità. Occorre evitare, anche in questo caso, di correre il rischio che la questione giunga nuovamente all'esame della Corte di giustizia europea. Per queste ragioni, sono contrario all'emendamento che propone l'abolizione dell'imposta di fabbricazione relativa all'aceto.

FABIO FABBRI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Mi rimetto alle conclusioni esposte dal relatore, onorevole Pisoni.

Per quanto riguarda i rilievi venuti dall'onorevole Satanassi, ritengo che lo scopo che egli intende perseguire con il primo degli emendamenti che intende presentare possa essere ampiamente conseguito attraverso la formulazione: « è consentito per l'agro di vino l'uso della parola aceto », prevista dal testo in esame. Tra l'altro, tale formulazione evita per l'Italia il pericolo di essere accusata di violazione delle norme comunitarie.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura del primo:

ART. 1.

In deroga al divieto di cui agli articoli 51 e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e successive modificazioni e integrazioni, è consentito importare, trasportare, detenere per la vendita, mettere in commercio o comunque utilizzare per uso alimentare diretto o indiretto, con la denominazione di « agro di... » seguita dall'indicazione della materia prima da cui deriva, il prodotto, derivante dalla fermentazione acetica di liquidi alcoolici di origine agricola atti al consumo alimentare, che presenti un'acidità totale, espressa in acido acetico, compresa tra 6 e 12 grammi per millilitri 100, una quantità di alcole etilico non superiore a 1,5 per cento in volume e che contenga qualsiasi altra sostanza o elemento in quantità non superiore ai limiti di volta in volta riconosciuti normali e non pregiudizievoli per la salute, con decreto del ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello della sanità.

In deroga a quanto stabilito al comma precedente nell'agro di vino e negli altri agri da frutta, l'alcole etilico può essere presente in misura non superiore al 4 per cento in volume.

La denominazione « aceto » o « aceto di vino », come definito dall'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e successive modificazioni e integrazioni, deve essere sostituita dalla denominazione « agro di vino ». È consentito per l'agro di vino l'uso congiunto del termine « aceto ».

Gli onorevoli Dulbecco e Satanassi hanno presentato il seguente emendamento:

All'ultimo comma sostituire la parola: sostituita, con la parola: accompagnata, e sostituire le parole: È consentito per l'agro di vino l'uso congiunto del termine Aceto, con le seguenti: La denomi-

VIII LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 APRILE 1982

nazione « agro di vino » deve essere indicata con caratteri inferiori alla denominazione « Aceto o Aceto di vino ».

1. 1.

Il relatore, onorevole Pisoni, ha presentato il seguente subemendamento:

Sostituire le parole: È consentito per l'agro di vino l'uso congiunto del termine « aceto » *con le seguenti:* È fatto obbligo per l'agro di vino l'uso congiunto del termine « aceto ».

1. 0. 1.

FERRUCCIO PISONI, *Relatore*. Non mi dichiaro contrario all'emendamento Dulbecco e Satanassi 1. 1. a condizione che esso sia modificato nel senso indicato dal mio subemendamento. Mi sembra, infatti, che il ricorso ai caratteri più grandi e marcati per la denominazione di « aceto di vino » rappresenti una pericolosa elusione della sentenza della Comunità europea.

FABIO FABBRI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Mi rimetto alla Commissione.

ANGELO SATANASSI. La formulazione suggerita dal relatore ci sembra convincente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento proposto dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 1. 1. presentato dagli onorevoli Dulbecco e Satanassi con la modifica testé apportata.

(È approvato).

FRANCESCO DULBECCO. Il gruppo comunista si asterrà dalla votazione dell'articolo 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo 1 nel testo risultante in seguito alla modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché ai successivi cinque articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 2.

È vietato produrre, detenere per vendere o comunque porre in commercio agri:

a) non rispondenti alla definizione di cui all'articolo 1;

b) che, all'esame organolettico e chimico, risultano alterati per malattia o avariati in misura tale da essere considerati inutilizzabili per il consumo;

c) che contengono aggiunte di alcole elitico, di acido acetico sintentico o liquidi acetici comunque derivanti da procedimenti di distillazione, di sostanze coloranti o di acidi minerali. È, pertanto, abrogato il secondo comma dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162;

d) ottenuti a partire da diverse materie prime o dal taglio di agri di natura diversa.

È altresì vietato detenere agri derivanti da materie prime diverse dal vino negli stabilimenti di produzione o di confezionamento di agri di vino e in locali annessi o intercomunicanti, anche attraverso cortili, a qualunque uso destinati.

Con decreto del ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i ministri delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e della sanità potranno essere consentite deroghe al divieto di cui al comma precedente ove si accerti la esistenza delle condizioni idonee ad evitare le frodi.

La detenzione di agri di cui al primo comma, lettera b), è consentita a condizione che i prodotti stessi vengano denunciati, a mezzo telegramma, all'Istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competente per territorio, e siano individuati mediante apposito cartello.

(È approvato).

ART. 3.

Ferma restando ogni altra disposizione in materia, gli agri destinati al consumo diretto devono essere posti in commercio in confezioni originali non manomissibili, ermeticamente chiuse, munite di contrassegno statale di garanzia, applicato in modo tale da impedire che il contenuto del recipiente possa essere estratto senza la rottura del contrassegno stesso.

Su tali chiusure o sigilli deve sempre figurare una dichiarazione atta ad individuare chiaramente la ditta che ha operato il riempimento del recipiente.

Sui recipienti devono, in lingua italiana ed in caratteri ben leggibili ed indelebili, essere riportati, con etichetta o, in mancanza dell'etichetta, sullo stesso recipiente:

a) la natura merceologica del prodotto;

b) l'indicazione dell'acidità totale espressa in grammi di acido acetico per 100 milligrammi di prodotto; sul valore dichiarato è ammessa solo una tolleranza del 2,5 per cento;

c) il contenuto minimo garantito del recipiente;

d) il nome, la ditta o la ragione sociale dell'imbottigliatore e la sede dello stabilimento di imbottigliamento;

e) gli estremi dell'autorizzazione ministeriale di cui al successivo articolo, se trattasi di prodotti imbottigliati in Italia.

Le indicazioni di cui al precedente comma possono essere fornite anche in più lingue, a condizione che i caratteri relativi alle diciture in lingua italiana siano uguali o superiori a quelli relativi alle diciture in altre lingue.

Le denominazioni straniere possono essere adottate purché alla dicitura straniera segua una corrispondente denominazione in lingua italiana.

(È approvato).

ART. 4.

Salvo il disposto dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni e integrazioni, la produzione di agri a scopo di vendita o di utilizzazione industriale è sottoposta ad autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che la rilascia sentito il parere del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Ad analoga autorizzazione è soggetto l'esercizio dell'imbottigliamento da parte dei produttori di agri in stabilimento diverso da quello di produzione.

Le autorizzazioni vengono rilasciate per ogni singolo stabilimento di produzione o di conferimento.

(È approvato).

ART. 5.

Il trasporto degli agri è soggetto ad un apposito documento di accompagnamento, sul quale devono essere riportate le indicazioni previste per i documenti di accompagnamento dei beni viaggianti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il documento di accompagnamento di cui al precedente comma non è obbligatorio per la circolazione di qualsiasi quantitativo di agro contenuto in recipienti aventi un volume nominale non superiore a 5 litri, confezionati e sigillati a norma dell'articolo 3.

Negli stabilimenti di produzione e di imbottigliamento degli agri deve tenersi un registro aggiornato di carico e scarico, con fogli progressivamente numerati, sul quale devono essere annotati, di volta in volta:

a) la data dell'operazione;

b) il quantitativo entrato o uscito delle materie prime, con la specificazione della singola natura delle materie prime;

c) il prodotto ottenuto adottando le denominazioni di cui all'articolo 1;

VIII LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 APRILE 1982

d) il riferimento al documento che giustifica l'entrata o l'uscita;

e) lo scarico e la trasformazione del prodotto.

Con decreto del ministro dell'agricoltura e delle foreste sono stabilite le modalità per l'emissione dei documenti di accompagnamento, per la tenuta dei registri di carico e scarico, per il controllo dell'uso di dette documentazioni.

(*E approvato*).

ART. 6.

Con decreto del ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quelli dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle finanze e della sanità, si provvederà ad indicare:

a) le caratteristiche di purezza dell'alcole etilico di origine agricola e delle diluizioni acquose destinate alla produzione di agro di alcole;

b) i fermentati alcolici di origine agricola che potranno essere impiegati per la produzione di agri ed eventualmente le loro caratteristiche di composizione;

c) eventuali diverse caratteristiche, oltre quelle indicate con il precedente articolo 1, in relazione a nuove acquisizioni tecnico-scientifiche ed igienico-sanitarie;

d) le pratiche ed i trattamenti tecnologici consentiti per la preparazione e la buona conservazione degli agri;

e) qualora si renda necessario, le precauzioni e le limitazioni ivi compresa l'eventuale determinazione di sostanze denaturanti o di rivelatori e le relative modalità di impiego, idonee ad evitare possibili forme di frode, restando in ogni caso proibita ogni pratica di colorazione;

f) eventuali deroghe all'acidità totale minima del 6 per cento prevista dall'articolo 1, in relazione alla composizione di particolari fermentati alcolici ed alla na-

tura delle rispettive materie prime. Tale deroga non è applicabile all'agro di vino.

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

I prezzi, le caratteristiche tipografiche, il sistema di distribuzione, di gestione e di controllo dei contrassegni statali di garanzia di cui all'articolo 3 e le eventuali variazioni che si rendessero necessarie sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il ministro del tesoro ed il ministro delle finanze.

Tali contrassegni sono distribuiti dalle Regioni tramite i propri uffici provinciali.

I proventi derivanti dalla vendita dei contrassegni debbono affluire alle tesorerie provinciali con imputazione ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale.

Fino a quando gli uffici di cui al secondo comma non provvederanno alla distribuzione dei contrassegni statali di garanzia, i recipienti contenenti gli agri devono avere una chiusura congegnata in modo tale che, a seguito dell'apertura, essa non risulti più integra.

La spesa per i contrassegni statali per gli agri, ivi compresa quella per la loro distribuzione, sarà posta a carico dell'apposito capitolo n. 2032 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1981 e corrispondente capitolo per gli anni successivi, previa modifica della denominazione del capitolo stesso.

Il relatore, onorevole Pisoni, ha presentato il seguente emendamento in conformità del parere espresso dalla V Commissione bilancio:

All'ultimo comma, sostituire la parola: 1981 con la seguente: 1982.

7. 1.

VIII LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 APRILE 1982

FABIO FABBRI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo accetta tale emendamento.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È approvato*).

Pongo quindi in votazione l'articolo 7 con la modifica testé apportata.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo successivo che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 8.

Gli esercenti di opifici di imbottigliamento degli agri sono tenuti ad utilizzare un apposito registro di carico e scarico dei contrassegni statali di garanzia in conformità e con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1968, n. 773.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 9.

Sull'alcole impiegato nella preparazione degli agri di cui alla presente legge si riscuotono l'imposta di fabbricazione e il diritto erariale normale, se dovuto.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro delle finanze, di concerto con il ministro dell'agricoltura e delle foreste, e con il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, possono essere stabilite aliquote ridotte per l'imposta di fabbricazione, allo scopo di realizzare l'equilibrio tra il costo di produzione degli altri agri e quello di alcole.

Sull'agro di alcole importato in natura o contenuto nei prodotti importati in quantità tale da conferire loro una acidità acetica superiore al 2 per cento in volume, grava l'imposta di cui ai commi pre-

cedenti, commisurata al quantitativo di alcole necessario a produrre l'acido acetico presente nel prodotto importato sulla base dell'equivalenza di litri 1,05 di alcole etilico anidro per ogni litro di acido acetico. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro delle finanze, di concerto con il ministro dell'agricoltura e delle foreste, verranno stabilite le modalità di applicazione del disposto di cui al presente comma.

Le disposizioni di cui al presente articolo cesseranno di avere vigore allorché sarà esteso al vino destinato alla produzione dell'agro di vino lo stesso aiuto comunitario previsto per il vino destinato alla distillazione.

L'onorevole Dulbecco ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il primo comma con il seguente:

Il vino o suoi derivati alcoolici destinati alla produzione di aceto di vino sono esenti dalla tassa di fabbricazione.

9. 1.

FRANCESCO DULBECCO. Insistiamo per la votazione di questo emendamento anche se ci rendiamo conto dei ritardi che comporterà la necessità di rinviarlo alla Commissione bilancio per il parere, stante il fatto che esso prevede una diminuzione di entrate. Siamo anche consapevoli, signor Presidente, del fatto che già l'articolo 9 contiene un'apertura rispetto al discorso che noi vogliamo introdurre con questa proposta di modifica, laddove si conferisce al Governo la facoltà di intervenire; però, se ciò è vero in linea teorica, noi sappiamo anche, per esperienza antica e recente, che è difficile ritrovare interventi di questo genere negli anni passati. Ecco per quale motivo noi insistiamo per la votazione del nostro emendamento che riteniamo molto valido in quanto, realmente, esso porrebbe i produttori su un piano di parità. Infatti, gli agri che provengono da prodotti diversi dal vino hanno, in quanto tali, un prezzo accentuato:

VIII LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 APRILE 1982

se a questo aggiungiamo la tassa di fabbricazione, che in altri paesi non esiste, ci rendiamo conto di quanto terribile diventi la concorrenza. A nostro avviso, non accogliendo l'emendamento in esame la Commissione vanificherebbe il tentativo (posto in essere dal provvedimento) di porre un freno all'invasione dei prodotti che provengono dai paesi della Comunità. Riteniamo invece che anche i colleghi della democrazia cristiana potrebbero votare a favore del nostro emendamento, in quanto il loro capogruppo, se oggi fosse stato presente, l'avrebbe sottoscritta ed anche in considerazione del fatto che il Governo ha fatto capire che si rimetterà alla decisione che sarà assunta dalla Commissione.

GIANMARIO PELLIZZARI. Vorrei far notare che in realtà, almeno nella nostra esperienza parlamentare, in più occasioni il Governo ha accettato il parere di questa Commissione modificando gli strumenti fiscali al fine di agevolare il settore dell'agricoltura. Mi si permetta di dichiarare che con gli stessi strumenti siamo già intervenuti in situazioni analoghe. Invito pertanto i colleghi di parte comunista a ritirare il loro emendamento.

FERRUCCIO PISONI, Relatore. Esprimo parere contrario su tale emendamento.

FABIO FABBRI, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Mi dichiaro contrario a tale emendamento.

PRESIDENTE. Poiché l'emendamento Dulbecco 9. 1 comporta problemi di copertura finanziaria e quindi su di esso è necessario il parere della V Commissione bilancio, potrò porlo in votazione solo in linea di principio, restando inteso che in caso di approvazione esso sarà trasmesso alla V Commissione bilancio per la espressione del prescritto parere.

(È respinto).

Pongo ora in votazione l'articolo 9 nel testo trasmesso dal Senato.

(È approvato).

Agli articoli 10, 11, 12 e 13 non sono stati presentati emendamenti; pertanto, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 10.

Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, chiunque viola le disposizioni di cui al precedente articolo 2 è punito con l'ammenda da lire 150.000 a lire 200.000 per ogni quintale o frazione di quintale di prodotto riconosciuto irregolare; la pena non può, in ogni caso, essere inferiore a lire 500.000.

(È approvato).

ART. 11.

Chiunque viola le disposizioni di cui ai precedenti articoli 3, 4 e 5 è punito con l'ammenda da lire 1 milione a lire 5 milioni.

(È approvato).

ART. 12.

Per quanto non è espressamente stabilito dalla presente legge, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste per l'aceto dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e successive modificazioni ed integrazioni.

Resta salva l'applicazione all'agro di vino delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di quelle emanate per la loro esecuzione, purché compatibili con le norme contenute nella presente legge.

(È approvato).

ART. 13.

La presente legge entra in vigore 180 giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla data di entrata in vigore è consentito un periodo di sei mesi per l'adeguamento della produzione alle norme stabilite dalla presente legge; anche dopo tale periodo è consentito utilizzare le etichette conformi alle precedenti norme, purché recanti in sovraimpressione la dicitura « agro di ... ».

Il prodotto confezionato secondo le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, può essere commercializzato al dettaglio sino ad esaurimento delle scorte.

(È approvato).

FRANCESCO DULBECCO. Il gruppo comunista voterà contro il provvedimento che è stato oggi discusso. Abbiamo tentato, senza riuscirci, di difendere un prodotto tipicamente italiano dall'invasione e dalla concorrenza dei prodotti comunitari, sostenendo soprattutto il concetto che il Trattato di Roma permette la libera circolazione delle merci nel nostro paese, ma resta l'esigenza di difendere i prodotti tipici dei diversi paesi, compreso il nostro. Dobbiamo pretendere una difesa dei nostri prodotti; e troppe sentenze della Corte vanno in altre direzioni. Sosteniamo cioè il concetto che il nostro settore agricolo venga difeso adeguatamente senza con ciò arrivare a posizioni anticomunitarie.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Norme per la produzione e la commercializzazione degli agri » *(Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato)* (3178):

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	16
Voti contrari	8

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Amici, Andreoni, Bellini, Binelli, Bortolani, Bruni, Caradonna, Carlotto, Cocco, Contu, Curcio, Dulbecco, Lobianco, Marabini, Meneghetti, Mora, Pellizzari, Piccoli Maria Santa, Pisoni, Potì, Rindone, Silvestri, Zambon e Zuech.

La seduta termina alle 18,50.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO